

Delibera n.5
del 22/6/2011

Oggetto: Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte - ANPRRePS

Approvata nella riunione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 22 giugno 2011

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.N.V.U.R.

VISTO il D.L. 3/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24/11/2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con D.P.R. n. 76 del 1/2/2010, ai sensi dell'art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l'art. 2, c. 2, del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale dispone che l'Agenzia "sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca";

VISTO l'art. 5, c. 1, del predetto D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l'ANVUR "nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali" e stabilisce inoltre, al c. 3, che "l'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca";

VISTO che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dispone:

- all'art. 5, c. 1, lettera c, la. "introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante" ;
- all'art. 5, c. 5, che "nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo [...] correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati sulla produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo";
- all'art. 6, c. 7, che "fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8";
- all'art. 6, c. 8, che "in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca";

- - all'art. 9, c. 1, che "è istituito un fondo per la premialità di professori e ricercatori", nonché che "ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna Università con DM in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR";
- - all'art. 24, c. 2, lett. (c) che l'ANVUR ha il compito di formulare un parere circa i requisiti di idoneità per la partecipazione a concorsi di abilitazione per la carriera accademica;

VISTO il D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone, all'art. 3-bis c. 1, che "a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale";

VISTO il Regio Decreto 6 aprile 1924, n. 674 (Regolamento generale universitario) che, all'art. 4, fa obbligo alle università di pubblicare annualmente la lista delle pubblicazioni scientifiche del proprio personale (Annuario);

VISTO inoltre lo schema di Decreto del Ministro della Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale si darà inizio alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2004-2010;

CONSIDERATA la necessità che la valutazione che le singole università sono tenute a formulare ai sensi dell'art. 6, c. 7, avvenga in maniera univoca e uniforme, sia al fine di garantire pari trattamento ai docenti nella partecipazione a commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera, nonché a organi di valutazione dei progetti di ricerca, sia al fine di evitare che da eventuali diversità nelle modalità di valutazione adottate da ciascuna Università possano derivare ingiustificate disparità a livello nazionale sui raggruppamenti scientifico-disciplinari (SSD), sulla loro struttura e composizione, nonché sulla allocazione delle risorse finanziarie per ricerca, e quindi sugli altri atenei;

CONSIDERATO quindi che, nell'esercizio della propria autonomia, gli atenei non potranno provvedere alla valutazione del complessivo impegno dei docenti e ricercatori esclusivamente sulla base di sistemi informativi interni, non armonizzati a livello nazionale e privi di elementi di confronto oggettivo;

CONSIDERATO inoltre che in riferimento alle previsioni della Legge n. 240 la "valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei" (art. 5, c. 1) basata sulla "produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo" (art. 5, c. 5), anche ai fini della premialità di cui all'art. 9, comma 1, nonché infine la definizione dei "criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca" (art. 6, c. 7) non possono prescindere dalla disponibilità di una base informativa armonizzata a livello nazionale e aggiornata in modo sistematico;

DELIBERA

Art. 1
(Ruolo dell'Anagrafe- ANPRePS)

L'Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte (ANPRePS), di cui al il D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, costituisce elemento essenziale del sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, di cui al D.P.R. 1° febbraio 2010 n. 76, art. 2, c. 2

Art. 2
(Finalità dell'Anagrafe)

1. L'Anagrafe nominativa (ANPRePS) costituisce la fonte ordinaria di dati a cui l'ANVUR fa riferimento per le seguenti finalità:
 - (a) produrre criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, ai sensi dell' art. 6, c. 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che gli atenei sono tenuti a utilizzare ai fini della formulazione di valutazioni delle attività dei singoli docenti e ricercatori, assicurando parità di trattamento all'interno del sistema nazionale;
 - (b) fornire la base informativa ai fini della verifica dei requisiti di idoneità alla partecipazione a giudizi di abilitazione, di cui all'art. 24, c. 2 lettera (c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - (c) fornire la base per la valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, basata sulla produzione scientifica dei professori e dei ricercatori di cui all'art.5, commi 1 e 5, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - (d) fornire la base per la valutazione degli atenei, ai fini del fondo per la premialità di professori e ricercatori, di cui all'art. 9, c. 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - (e) offrire l'informazione di riferimento per la formulazione dei giudizi sui prodotti della ricerca all'interno della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2004-2010, ai sensi del citato schema di Decreto del Ministro della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo il principio della revisione dei pari informata (*informed peer review*);
 - (f) costituire base informativa generale ai fini della possibilità, stabilita dal citato schema di Decreto del Ministro della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di utilizzare l'intera produzione scientifica dei soggetti valutati, nel periodo 2004-2010, in aggiunta alla valutazione effettuata dagli esperti di valutazione sulla base dei prodotti selezionati a livello di ateneo;
 - (g) consentire le condizioni generali di trasparenza di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 76/2010.

2. Per il perseguimento delle predette finalità l'Anagrafe dovrà soddisfare i requisiti e le procedure indicati negli articoli da 3 a 10 della presente delibera.

Art. 3
(Periodo di copertura dell'Anagrafe)

1. L'Anagrafe, nel funzionamento a regime e allo scopo di fornire elemento oggettivo per la valutazione della qualità della ricerca, include le pubblicazioni scientifiche di ogni professore ordinario e associato e di ogni ricercatore.

2. In sede di prima applicazione sarà assicurata la coerenza con l'esercizio VQR 2004-2010 e pertanto le pubblicazioni scientifiche dovranno essere inserite a far data dal 1 gennaio 2004.

Art. 4

(Articolazione della Anagrafe - ANPRePS)

- 1 La ANPRePS è articolata, in coerenza con quanto previsto D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, in due sezioni:
 - la sezione A, relativa all'elenco nominativo dei soggetti di cui al successivo comma 2, punti i), ii) e iii), secondo l'art. 5 della presente delibera;
 - la sezione B, relativa all'elenco delle pubblicazioni effettuate dai soggetti di cui al successivo comma 2, punti i), ii) e iii), secondo quanto indicato all'art. 6 della presente delibera
- 2 La ANPRePS contiene i dati relativi ai:
 - i.) professori e ricercatori di ruolo;
 - ii.) professori e ricercatori di cui all'art. 1, rispettivamente commi 12 e 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui all'art. 24 c. 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - iii.) titolari di assegni di ricerca.

I dati personali relativi ai predetti soggetti, con l'eccezione di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al successivo c. 4, sono conservati nella ANPRePS nei limiti temporali di un triennio successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con le Università.

Art. 5

(Sezione A - Elenco nominativo)

- 1 In sede di prima applicazione, la sezione A contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1 alla presente delibera, che costituisce parte integrante della stessa.
- 2 Le informazioni di cui al c. 1 sono inserite e aggiornate in maniera continuativa a cura delle competenti strutture degli Atenei.

Art. 6

(Sezione B - Elenco delle pubblicazioni)

- 1 In sede di prima applicazione, la sezione B contiene le informazioni indicate nell'Allegato 2 alla presente delibera, che costituisce parte integrante della stessa.
- 2 Le informazioni di cui al c. 1 sono inserite direttamente dai soggetti interessati presenti nella sezione A, con cadenza annuale e con chiusura entro il 31 dicembre di ogni anno. Le competenti strutture delle Università provvedono ad effettuare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, i necessari controlli di correttezza delle predette informazioni.

Art. 7
(Procedure di controllo di qualità)

1. L'Anagrafe è alimentata con procedure di autodichiarazione da parte dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, secondo modalità da definirsi con apposito Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. L'ANVUR provvederà, con propria delibera, a definire i criteri che attribuiscono carattere scientifico alle pubblicazioni, anche ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe.
3. L'ANVUR effettua periodicamente controlli di qualità sulle autodichiarazioni, secondo un Manuale da adottare con propria delibera, e comunica agli atenei interessati gli esiti di tali controlli.
4. Avverso le risultanze dei controlli di qualità è ammesso ricorso, secondo procedure che saranno successivamente stabilite dall'ANVUR.

Art. 8
(Collegamento con altre banche dati)

Al fine di evitare duplicazioni e ove necessario l'Anagrafe collegamenti sarà collegata con altre banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 9
(Attività di valorizzazione sociale ed economica della ricerca)

1. L'Anagrafe conterrà informazioni atte a valutare le attività di valorizzazione sociale ed economica della ricerca, quali ad esempio il trasferimento tecnologico.
2. In sede di prima applicazione, e allo scopo di sviluppare sistemi di rilevazione accurati e che riflettano la migliore esperienza internazionale, l'ANVUR promuoverà una sperimentazione con un progetto pilota, che verrà successivamente estesa all'intera Anagrafe.

Art. 10
(Regime di pubblicità)

Ai sensi del R.D. 6 aprile 1924, n. 674, l'Anagrafe è pubblicata sul sito del Ministero e aggiornata annualmente.

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)